

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
110/2017/R/EEL**

**DIRITTI DI TRASMISSIONE DI LUNGO TERMINE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 DELLA COMMISSIONE, CHE STABILISCE
ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ A
TERMINE**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

3 marzo 2017

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito dell'implementazione del Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di allocazione a termine della capacità di trasporto con particolare riferimento all'articolo 30 relativo all'allocazione di diritti di trasmissione di lungo termine.

Con questo documento l'Autorità intende presentare i propri orientamenti in materia al fine di rendere la regolazione nazionale, con le sue specificità, pienamente compatibile con la normativa europea.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Ufficio Speciale Regolazione Euro-Unitaria dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **3 aprile 2017**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Divisione Energia

Ufficio speciale Regolazione Euro-Unitaria

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

Tel. 06 - 69791427

Fax. 06 - 69791444

e-mail: **regolazione@autorita.energia.it**

sito internet: **www.autorita.energia.it**

SOMMARIO

1	Il contesto normativo di riferimento.....	4
2	Applicazione del regolamento FCA alle zone “interne” del mercato italiano	5
3	Conclusioni e prossimi passi	7

1 IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Il Regolamento (UE) 2016/1719¹ della Commissione che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (di seguito: Regolamento *Forward Capacity Allocation* o FCA) è entrato in vigore il 17 Ottobre 2016 e disciplina le modalità di allocazione a termine della capacità tra zone di mercato, ovvero su orizzonti temporali tipicamente annuali e mensili.
2. Di fatto il Regolamento FCA formalizza, perlomeno con riferimento ai confini transfrontalieri, il processo di definizione, approvazione ed implementazione delle regole di allocazione della capacità nato grazie alla collaborazione volontaria a livello regionale di regolatori e TSO (si ricordi la creazione delle piattaforme CASC e JAO per quanto riguarda i confini italiani e lo sviluppo delle regole armonizzate per l'allocazione dei diritti di trasmissione annuali e mensili² sui confini italiani con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia).
3. In particolare l'articolo 30 del Regolamento FCA introduce l'obbligo di offerta, da parte dei TSO, di diritti di trasmissione di lungo termine (nel seguito: *Long Term Transmission Rights* o LT TR) sui confini tra zone di offerta (*bidding zones*) con la finalità di offrire ai partecipanti al mercato uno strumento di copertura dal rischio rappresentato dalla variabilità del differenziale di prezzo tra le medesime zone in esito al mercato del giorno prima (*day ahead market coupling*).
4. L'articolo 30.1 del Regolamento FCA ammette la possibilità di derogare dall'obbligo di offrire tali strumenti di copertura del rischio se le autorità di regolazione (nel seguito: *National Regulatory Authority*, NRA) competenti adottano, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, una decisione congiunta di non rendere disponibili tali diritti, previa consultazione delle altre NRA appartenenti alla Regione per il Calcolo della Capacità (nel seguito: *Capacity Calculation Region*, CCR) di riferimento.
5. Tale decisione deve essere basata su:
 - a. una *consultazione* con i partecipanti al mercato *in merito alle loro necessità di copertura dei rischi interzonali relativamente ai confini fra zone d'offerta*;
 - b. una *valutazione*, sulla base di una serie di criteri predefiniti, volta a determinare se siano disponibili sufficienti *possibilità alternative di copertura* dal rischio della volatilità del differenziale di prezzo tra le zone di offerta considerate.
6. Qualora la verifica riveli insufficienti possibilità di copertura in una o più zone di offerta interessate, le competenti NRA chiedono ai TSO di:
 - a. *rilasciare diritti di trasmissione di lungo termine* oppure
 - b. *far sì che altri prodotti di copertura dal rischio (...) siano resi disponibili per sostenere il funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica.*

¹ Regolamento (UE) 2016/1719 della commissione del 26 settembre 2016 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine

² Tecnicamente sui confini italiani sono allocati dei cosiddetti *Physical Transmission Rights* a cui si applica la clausola *us-it-or-sell-it* (UIOSI)

7. Infine, l'articolo 30.5 stabilisce che qualora le competenti NRA decidano di emettere una richiesta in linea con il punto 6.b, i pertinenti TSO debbano elaborare le disposizioni necessarie e le sottopongono all'approvazione delle NRA entro e non oltre sei mesi dalla richiesta, con una proroga massima di sei mesi.
8. Sebbene non siano oggetto del presente documento, per completezza si segnala che, oltre a quanto contenuto nell'articolo 30, il Regolamento FCA prevede altre importanti procedure di approvazione:
 - a. all'articolo 51.1, che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore (17 aprile 2017) i TSO elaborino congiuntamente una proposta di regole di allocazione armonizzate (nel seguito: Harmonised Allocation Rules, HAR) per i LT TR e che tale proposta sia subordinata alla consultazione³;
 - b. all'articolo 49.1, che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, tutti i TSO presentino a tutte le NRA una proposta comune relativa all'istituzione della piattaforma unica di allocazione (nel seguito: Single Allocation Platform, SAP) dei LT TR emessi dai TSO per tutta Europa, ivi incluse le relative mansioni;
 - c. all'articolo 59, le modalità di condivisione dei costi della SAP.

2 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO FCA ALLE ZONE “INTERNE” DEL MERCATO ITALIANO

9. Ai sensi della decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016⁴, il sistema elettrico italiano appartiene a due distinte CCR:
 - a. *Italy North*, che comprende i confini tra le zone d'offerta Italia Zona Nord-Francia, Italia Zona Nord-Austria e Italia Zona Nord-Slovenia⁵;
 - b. *Greece-Italy (GRIT)* che comprende i confini tra la zona d'offerta Italia Zona Brindisi – Grecia e tra le altre zone d'offerta localizzate in Italia.
10. Diritti di trasmissione di lungo termine, secondo quanto stabilito dal Regolamento FCA vengono già allocati sulle frontiere con Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Grecia mentre non sono previsti sui confini zonal “interni” all'Italia e si rende pertanto necessario valutare la piena compatibilità della regolazione nazionale con il Regolamento in questione.
11. L'estensione dell'allocazione di diritti di trasmissione di lungo termine, ai sensi del Regolamento FCA, anche alle zone “interne” al mercato italiano implicherebbe l'allocazione da parte di Terna di diritti “zona-zona”. Il Regolamento non considera tuttavia alcuni elementi distintivi del mercato italiano che vengono di seguito riassunti:
 - a. prezzo di vendita orario differenziato per zona d'offerta (nel seguito: PZ)
 - b. prezzo di acquisto unico orario a livello nazionale (nel seguito: PUN)

³ <https://consultations.entsoe.eu/markets/fca-har/>

⁴ <http://www.acer.europa.eu/Media/News/Pages/ACER-decides-on-the-electricity-TSOs%E2%80%99-proposal-for-Capacity-Calculation-Regions.aspx>

⁵ La frontiera Italia-Svizzera sarà presa formalmente in considerazione successivamente alla definizione degli accordi in materia di energia tra la Confederazione Elvetica e l'Unione Europea;

- c. applicazione da parte del TSO di corrispettivi orari di utilizzo della capacità di trasporto (nel seguito: CCT)⁶
12. L'incertezza relativa al valore assunto dal CCT nel corso del tempo (ovvero la variabilità e l'incertezza relativa alle differenze tra il PUN ed i prezzi zonali di vendita) ha reso opportuna e necessaria, ben prima dell'entrata in vigore del Regolamento FCA, l'assegnazione di strumenti per la copertura contro il rischio ad esso associato. L'obbligo alla loro emissione è stato posto in capo a TERNA, il Gestore del Sistema di trasmissione nazionale.
13. Si noti che l'utilità di strumenti per la copertura contro il rischio connesso alla incertezza del valore assunto dal CCT è la medesima sia per i partecipanti al mercato del giorno prima sia per i titolari di contratti bilaterali.
14. Le regole per l'allocatione da parte del TSO degli strumenti di copertura esistenti in Italia sono contenute, in riferimento all'anno 2017, nella deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 631/2016/R/eel. Per quanto rileva ai fini del presente documento, si ricorda inoltre che:
- a. annualmente, Terna organizza delle procedure concorsuali per l'assegnazione di strumenti di copertura dal rischio di volatilità del corrispettivo di assegnazione della capacità di trasporto (nel seguito: CCC); a tal fine, entro il 30 settembre di ciascun anno, TERNA trasmette all'Autorità una proposta di regolamento delle procedure concorsuali e l'Autorità si pronuncia sulla proposta entro quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima; in alternativa, decorso tale termine, la proposta si intende approvata⁷;
 - b. a decorrere dall'anno 2010, le procedure concorsuali organizzate da TERNA prevedono, inoltre, l'assegnazione di ulteriori strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto tra un polo di produzione limitata e la zona adiacente (nel seguito: CCP)⁸.
15. È opportuno qui rilevare quanto segue:
- a. l'articolo 30 del Regolamento FCA e in particolare la possibilità, per i regolatori, di non richiedere ai TSO l'emissione di LT TR è stato concepito in riferimento all'esistenza di prodotti scambiati in mercati finanziari che eventualmente riducano o eliminino la necessità di emissione di strumenti di copertura di lungo termine da parte dei TSO, come, ad esempio, è il caso dei mercati del nord Europa storicamente basati su contratti alle differenze (CfD);

⁶ Nello specifico, il CCT si compone di:

- a. una componente corrispondente al valore delle congestioni di rete, pari alla differenza tra la valorizzazione, ai corrispondenti prezzi zonali, dell'energia elettrica prelevata dalla rete (PZP) e dell'energia elettrica immessa in rete (PZI)
- b. una componente compensativa pari alla differenza tra la valorizzazione, rispettivamente al PUN ed a prezzi zonali, dell'energia elettrica prelevata dalla rete

In sintesi: $CCT = (PZP - PZI) + (PUN - PZP) = PUN - PZI$

⁷ <http://www.autorita.energia.it/it/docs/04/205-04.htm>

⁸ <http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16/631-16.pdf>

- b. gli strumenti di copertura previsti dal Regolamento FCA si limitano a prodotti con sottostante il differenziale di prezzo tra due zone di offerta adiacenti, nella forma di diritti fisici (PTR) o finanziari (FTR) emessi dai TSO, salvo quanto disposto dall'articolo 30.3 ovvero la possibilità di non rilasciare tali diritti al verificarsi di talune condizioni⁹; in altri termini il Regolamento FCA non considera strumenti di copertura come quelli tra zona d'offerta e *hub* (CCC) e tra zona d'offerta e polo di produzione limitata (CCP) utili per il mercato italiano, non vietandone tuttavia l'utilizzo;
 - c. con particolare riferimento al contesto nazionale, le piattaforme di mercato non sembrano poter offrire dei prodotti adeguati alle esigenze di copertura del rischio associato alla volatilità del CCT tra una zona d'offerta e l'*hub* nazionale o tra zona d'offerta e polo di produzione limitata (da cui l'organizzazione di tale mercato da parte del TSO).
16. Tutto ciò considerato, l'Autorità, nel caso in questione, è quindi orientata ad applicare l'articolo 30.5 b) del Regolamento FCA il quale introduce la possibilità per le competenti NRA – in esito alla verifica di cui sopra che rivela insufficienti possibilità di copertura (anche derivanti dalla previsioni del Regolamento FCA) – di chiedere ai pertinenti TSO l'emissione di altri prodotti di copertura, cioè diversi dai prodotti volti a coprire il rischio della variabilità del differenziale di prezzo tra zone d'offerta.
 17. Tali prodotti, con particolare riferimento al mercato elettrico italiano, sono già oggi disponibili grazie alla implementazione della deliberazione 205/04 da parte di TERNA e delle deliberazioni con cui l'Autorità si pronuncia annualmente sulla proposta di TERNA per l'anno successivo, ovvero tramite i CCC e i CCP.
 18. Essendo tali prodotti già presenti sul mercato italiano risulta superflua una richiesta in tal senso a TERNA come previsto dall'articolo 30.5 e 30.6 del Regolamento FCA.

3 CONCLUSIONI E PROSSIMI PASSI

19. Per quanto concerne i prodotti di copertura a carattere locale (CCC e CCP) l'Autorità ritiene necessario mantenere in vigore gli strumenti correnti ai sensi dell'articolo 30.5 del regolamento FCA e, di conseguenza, adottare la decisione, prevista dall'articolo 30.1 del Regolamento FCA, che non siano emessi LT TR fra zone di offerta in quanto non rispecchianti le effettive esigenze di copertura dei partecipanti al mercato.
20. Infine, essendo i confini delle zone d'offerta interne all'Italia appartenenti alla CCR GRIT, una volta terminato il presente processo di consultazione l'Autorità provvederà ad informare e prendere in considerazione le osservazioni delle NRA appartenenti alle CCR interessate prima di formalizzare eventuali decisioni in materia.
21. Per quanto concerne le HAR (articoli 51.1 e 59) e la SAP (articolo 49.1), è opportuno chiarire che il processo di approvazione avverrà a livello europeo ai sensi di quanto

⁹ Al riguardo si vedano:

<http://www.nordicenergyregulators.org/2016/12/material-published-from-nordregs-workshop-methodologies-for-evaluation-of-the-nordic-forward-market-for-electricity/> e <http://www.nordicenergyregulators.org/wp-content/uploads/2015/12/TE-2015-35-Measures-to-support-the-functioning-of-the-Nordic-financial-electricity-market.pdf>

previsto dal Regolamento FCA, all'unanimità da parte delle NRA o, in subordine, tramite la decisione di ACER.

Q1. Si condivide l'approccio dell'Autorità e in particolare l'esigenza di mantenere, parallelamente all'allocazione dei LT TR alle frontiere ai sensi delle previsioni del Regolamento FCA, strumenti di copertura del rischio associato alla volatilità della CCT specifici per il contesto nazionale (CCC e CCP) ?